

SEMILIBERTÀ E PRESCRIZIONI: UN BINOMIO INSCINDIBILE

LAURA CESARIS*

Tribunale di sorveglianza di Venezia
ord. 3 maggio 2016 – est. Semeraro

ORDINAMENTO PENITENZIARIO. – Semilibertà. – Prescrizioni relative
allo svolgimento delle attività volte alla risocializzazione del condannato. –
Necessità della loro formulazione
nel programma di ammissione alla semilibertà.

1) *Il regime di semilibertà prevede l'imposizione di specifiche prescrizioni contenute nel programma di trattamento redatto ai sensi dell'art. 101 d. P. R. 30 giugno 2000, n. 230.*

2) *Ai fini della decisione sulla proposta di revoca della semilibertà, il Tribunale di sorveglianza deve valutare l'intero percorso svolto dal soggetto e non solo i comportamenti che hanno dato luogo alla proposta di revoca.*



1) L'ordinanza in esame, concernente la proposta di revoca del beneficio della semilibertà concesso a una giovane donna condannata a 16 anni di reclusione per omicidio preterintenzionale, presenta molteplici profili di interesse, giacché richiama l'attenzione sui contenuti della misura, in particolare sulle prescrizioni e in specie sulla fruizione di cellulari o di altri apparecchi che consentono modalità di interazione e di contatti di non facile pre-determinazione.

Innanzitutto nell'ordinanza in esame, dopo aver brevemente riassunto i fatti che avevano dato luogo alla proposta di revoca,

* Professore a contratto di Diritto dell'esecuzione penale.

consistiti in un «uso scorretto del cellulare» e «nell'apertura di un profilo *facebook*» (su cui erano apparse foto della beneficiaria della misura, che avevano suscitato molto scalpore anche perché ampiamente riprese dai *mass media*), il Tribunale di sorveglianza molto opportunamente richiama la normativa concernente la semilibertà, in particolare le disposizioni contenute nel regolamento di esecuzione¹. L'art. 101 d.P.R. 30 giugno 2000, n. 230 (d'ora in poi citato come reg. esec.) espressamente precisa che nel programma di trattamento (che necessariamente deve essere redatto entro 5 giorni dal provvedimento concessivo del Tribunale di sorveglianza e deve poi essere approvato dal Magistrato di sorveglianza competente) «sono dettate le prescrizioni che il condannato o l'internato si deve impegnare, per iscritto, ad osservare durante il tempo da trascorrere fuori dell'istituto, anche in ordine ai rapporti con la famiglia e con il servizio sociale, nonché quelle relative all'orario di uscita e di rientro».

In tal modo viene sgomberato il campo dall'equivoco secondo cui la concessione, nonché l'esecuzione, della misura in oggetto non sarebbe subordinata all'apposizione di prescrizioni, le quali al contrario contribuiscono non solo alla buona riuscita dell'esecuzione della misura ma soprattutto al momento formativo, al pari dell'attività lavorativa o di altre attività per il cui espletamento viene concessa la semilibertà. Lo svolgimento di un'attività, non necessariamente lavorativa, finalizzata al reinserimento sociale costituisce, infatti, il contenuto della misura e la caratterizza, giacché il legislatore vuole evitare che il tempo trascorso fuori dal carcere sia privo di una connotazione rieducativa².

A sottolineare la valenza del programma e delle relative prescrizioni, l'art. 101 reg. esec. prevede espressamente che il soggetto si impegni per «iscritto» ad osservare il predetto programma, inducendo quindi in tal modo ad una maggiore consapevolezza circa l'impegno assunto. Questa modalità di assunzione di responsabilità non differisce poi molto da quella dettata nell'ipotesi di concessione di affidamento in prova, in relazione al quale si dispone nell'art. 97 comma 3 reg. esec. che l'affidato sottoscriva il verbale delle prescrizioni e che la sottoscrizione sia condizione di

¹ In generale si rinvia a PRESUTTI, *Commento all'art. 50*, in *Ordinamento penitenziario*, a cura di DELLA CASA - GIOSTRA, Cedam, Padova, 5° ed., 2015, 616 ss.

² Cfr. Cass. 23 febbraio 1978, LACCHINI, in *Cass. pen.* 1979, 1003.

efficacia, tanto che ad essa consegue l'inizio dell'affidamento in prova (art. 97 comma 4, reg. esec.).

Analogamente nell'ipotesi della semilibertà, la forma scritta dell'impegno, come già si è accennato, vuole richiamare l'attenzione del beneficiario sui contenuti della misura e sulle regole che dovrà rispettare nel corso dell'esecuzione.

Si noti che le predette prescrizioni vanno ad integrare il particolare programma di trattamento redatto, un programma, cioè, specificamente ritagliato sulla persona destinataria del beneficio penitenziario. Se è pur vero che le prescrizioni in esame svolgono una funzione diversa da quella perseguita nell'ipotesi dell'affidamento in prova, dato che per quest'ultima misura costituiscono il contenuto risocializzante, non sfugge tuttavia che tali regole, come si è ricordato, vanno a modulare il regime di semilibertà in funzione delle concrete esigenze riscontrate, accompagnando il soggetto nel processo educativo e nel raggiungimento graduale del reinserimento su cui si basa la misura. Non sono dunque predefinite e standardizzate, ma sono variamente modulabili e quelle indicate nell'art. 101 reg. esec. non esauriscono il ventaglio utilizzabile, come si deduce dall'uso della congiunzione "anche". Il legislatore, cioè, si è premurato di precisare alcuni degli ambiti cui le prescrizioni devono riferirsi, lasciando poi alla *équipe* di trattamento (o al Direttore)³ discrezionalità nella indicazione di particolari regole utili o necessarie al percorso formativo del soggetto. Così sono oggetto di specifica regolamentazione gli orari di uscita e di rientro, i rapporti con la famiglia, e in questo contesto ulteriore spazio è dedicato a disciplinare le modalità e i tempi degli incontri con i familiari (ad es. con riferimento alla possibilità di consumare i pasti con costoro). Ma i contatti non sono circoscritti al solo contesto familiare, ben potendo riguardare anche ambiti diversi, concretandosi in rapporti che risultino utili al processo di reinserimento sociale, secondo le indicazioni derivanti dalla attività di osservazione dell'*équipe* trattamentale, e in particolare dagli aggiornamenti sulla situazione, ad opera dell'ufficio esecuzione penale esterna. Si fa perciò espresso riferimento ai contatti con il

³ Il Direttore può provvedere in via provvisoria alla redazione del programma, per evitare le conseguenze pregiudizievoli dei possibili ritardi del gruppo di osservazione e trattamento, fermo restando che rientra nella competenza del Magistrato di sorveglianza l'approvazione del predetto programma.

servizio sociale, che deve seguire e monitorare il soggetto durante l'esecuzione della misura.

Ma, come già si è precisato, quelli ora ricordati sono solo alcuni dei contesti, degli ambiti considerati, ben potendo ed anzi dovendo l'*équipe* provvedere alla apposizione delle prescrizioni ritenute necessarie nella fattispecie concreta.

Così, anche nel caso oggetto del provvedimento in esame, sono stati disciplinati con particolare attenzione i rapporti che la semilibera avrebbe potuto intrattenere nonché le modalità, tra cui l'utilizzo del cellulare, consentito solo – come si legge nell'ordinanza in commento – per contattare «l'istituto di pena, l'Uepe territorialmente competente, il datore di lavoro, nonché altre persone con le quali erano già stati autorizzati contatti». Ogni altro utilizzo, ad es. per connettersi a *internet* o a *social network* era vietato espressamente. E ciò al fine, evidente, di impedire frequentazioni, ad esempio, con pregiudicati, o comunque sconsigliabili.

Pare questo un aspetto particolarmente interessante risultante dall'ordinanza, quello cioè concernente l'uso del cellulare e soprattutto i limiti di tale uso. Il programma, nella consapevolezza della grande rilevanza che ha ormai nella vita quotidiana tale strumento, non ne ha vietato *in toto* l'utilizzo, ma lo ha fortemente limitato, nella altrettanto piena consapevolezza dei rischi connessi, che non riguardano solo la possibilità di intrattenere contatti ad ampio raggio e taluni pure non opportuni, ma possono concretarsi in atteggiamenti narcisistici, nella perdita di controllo del proprio ambito relazionale, inducendo a ritenere "amicizie" quelli che sono fuggevoli e superficiali contatti.

L'uso del cellulare dovrebbe dunque essere oggetto di maggiore attenzione e di specifica prescrizione nelle ipotesi di concessione delle misure alternative ed altresì in occasione della fruizione dei permessi proprio per i rischi cui si è fatto cenno. Anche se non si ignorano le difficoltà del controllo sul rispetto della prescrizione, posto che il soggetto potrebbe far ricorso a cellulari in uso a familiari o amici o potrebbe recarsi in un *internet point*.

2) Nel caso all'esame del Tribunale di sorveglianza, come si è ricordato, specifiche prescrizioni riguardavano l'uso del cellulare, forse perché gli operatori erano consapevoli della fragilità del soggetto e della opportunità, o meglio della necessità, di regole

più stringenti e dunque di un controllo più stretto (come starebbe a dimostrare l'imposizione di un alto numero di prescrizioni, deducibile dalla lettura dell'ordinanza in commento⁴). Necessità confermata dai fatti, dato che – a seguito di una verifica successiva alla sospensione della misura – è stato riscontrato un numero assai elevato di contatti (ben 237 pagine di tabulati) e di accessi a *internet* altrettanto consistente, peraltro giustificati, in parte, dalla condannata con l'esigenza di mantenere i contatti con i figli.

Il Tribunale di sorveglianza, chiamato a pronunciarsi sulla proposta di revoca della semilibertà, nel valutare le condotte poste in essere durante la fruizione della misura, che avevano portato alla predetta proposta, non si è limitato a considerare le violazioni sopra ricordate, ma correttamente le ha inquadrato nel contesto più generale dello svolgimento della misura al fine di verificare se tali condotte di per sé sole dimostrassero l'inidoneità del soggetto al trattamento e determinassero la revoca, risultando dunque la misura inidonea e inadeguata a perseguire un processo di responsabilizzazione, di crescita e di inserimento sociale.

Il legislatore, nel disciplinare la revoca della misura, nell'art. 51 ord. penit. individua come prima ipotesi il fatto che «il soggetto non si appalesi idoneo al trattamento», ricorrendo ad una formula assai generica, che aveva per ciò stesso suscitato non pochi dubbi⁵, anche perché finisce con l'attribuire al giudice un ampio margine di discrezionalità nella valutazione dei comportamenti⁶. Infatti, mentre per la revoca dell'affidamento in prova o della detenzione domiciliare sono individuate le cause, consistenti nell'inosservanza delle prescrizioni imposte o nella violazione di disposizioni di legge, nell'art. 51 cit. si fa riferimento genericamente all'inidoneità del soggetto al trattamento, prescindendo dunque dalla tra-

⁴ Le prescrizioni in commento risultano al numero 15 e non è dato sapere se ve ne fossero altre a seguire nel provvedimento.

⁵ Di carattere indeterminato della formula parlano DI GENNARO-BONOMO-BREDA, *Ordinamento penitenziario e misure alternative alla detenzione*, Giuffrè, Milano, 1976, p. 294. Nello stesso senso cfr. GREVI, *Magistratura di sorveglianza e misure alternative alla detenzione nell'ordinamento penitenziario: profili processuali*, in *Pene e misure alternative nell'attuale momento storico*, Giuffrè, Milano, 1977, 150, nt. 123; nonché PALAZZO, *Semilibertà e trattamento penitenziario*, in *Alternative alla detenzione e riforma penitenziaria*, a cura di GREVI, Zanichelli, Bologna, 1982, 106.

⁶ Cfr. CANEPA-MERLO, *Manuale di diritto penitenziario*, Giuffrè, Milano, 9^a ed., 2010, 346.

sgressione a prescrizioni o a norme di legge⁷. Il che, oltretutto, sembra lasciar trasparire una smentita della prognosi favorevole, che era stata posta alla base della concessione del beneficio, fondata sui progressi compiuti nel corso del trattamento⁸.

Pare fuor di dubbio che rilevi la sussistenza di precisi fatti o comportamenti, differenti, tuttavia, dal mancato o tardivo rientro in istituto, senza giustificato motivo, che costituisce autonoma ipotesi di revoca regolata nel 2° comma dello stesso art. 51 ord. penit.⁹.

A fronte della genericità della formulazione della ipotesi di inidoneità del condannato al trattamento, la giurisprudenza ha escluso che la violazione delle prescrizioni di per sé sia sintomatica di tale inidoneità, dovendo il giudice verificare se appaia in netto contrasto con il rapporto di fiducia accordata¹⁰, e dovendo inquadrare la violazione nel contesto di una valutazione globale della condotta tenuta. E ciò alla luce anche della considerazione che la revoca non vuole avere una funzione punitiva, ma, muovendo dalla prova negativa espressa dal soggetto, mira a contribuire alla formulazione di un programma che meglio risponda alle sue esigenze¹¹.

Il Tribunale nell'ordinanza in commento usa parole severe, definendo la condotta mantenuta come «connotata da estrema leggerezza ai confini della sconsideratezza» e ritiene «pacifica la trasgressione delle prescrizioni», peraltro ammessa spontaneamente dalla condannata, che aveva dichiarato di «avere tra le proprie "amicizie facebook" una ex compagna di detenzione». Tuttavia, come già si è ricordato, la valutazione ha ad oggetto la condotta complessiva, e dunque, nel caso di specie, l'attività lavorativa svolta proficuamente, la regolare fruizione di licenze premiali uti-

⁷ Cass. 1° ottobre 1993, DI SAIO, *Ced* 195443 ha ritenuto, tuttavia, che nella idoneità ricada la violazione degli obblighi.

⁸ Cfr. sul punto PRESUTTI, *Commento all'art. 51*, in *Ordinamento penitenziario*, cit., 641.

⁹ Tale ipotesi viene ritenuta violazione tanto grave da essere oggetto di autonoma e separata disciplina, peraltro differenziata a seconda che il beneficiario della semilibertà sia un condannato o un internato.

¹⁰ Cfr. ad es. Cass. 2 dicembre 1992, MARTINA, in *Riv. pen.* 1993, 1060; Cass. 1° luglio 2010, FAROUK, *Ced* 248357; Cass. 20 luglio 2016, F.M., n. 35108.

¹¹ Cfr. nello stesso senso Cass. 27 marzo 1990, RAGAGLIA, in *Cass. pen.* 1991, I, 1621.

lizzate per rinsaldare i legami con la madre e la sorella nonché con il figlio maggiore, l'assenza di rilievi disciplinari, nonché ancora l'attività di volontariato.

I risultati favorevoli di questa valutazione inducono il Tribunale di sorveglianza a non attribuire alle violazioni ricordate una valenza negativa assorbente, ma a ritenere il soggetto certamente tuttora bisognoso di un percorso rieducativo, da svolgersi ancora in semilibertà ma con un programma nuovo, che tenga maggiormente conto delle carenze e delle difficoltà evidenziate dalla condannata nel periodo di fruizione della misura e che proprio per questo espliciti in modo più chiaro le regole da osservarsi. Così ad es., proprio con riferimento all'uso del cellulare e soprattutto all'accesso a *internet*, il Tribunale ha ravvisato la necessità di indicare nel programma il divieto di accesso «per qualunque mezzo tecnologico a tutti i *social network* e comunque ad *internet* (salvi quei casi che in futuro potrebbero profilarsi come utili al percorso risocializzante)».

Può risultare interessante al riguardo ricordare che il DAP ha avviato procedure per consentire l'utilizzo di strumenti informatici quale «indispensabile elemento di crescita personale e ...efficace strumento di sviluppo di percorsi trattamentali complessi». In particolare si fa riferimento alla possibilità di ricorrere a telefonate via *skype* per rafforzare i legami familiari, specie quando non siano possibili colloqui diretti, nonché alla possibilità di accedere ad *internet* per contattare siti selezionati istituzionali (ad es. Università) o siti di giustizia (ad es. la Corte europea dei diritti dell'uomo), e comunque in funzione delle esigenze legate ai percorsi trattamentali individuali¹². A questo proposito la Corte Edu ha di recente riscontrato la violazione dell'art. 10 Cedu in relazione al divieto di accesso a specifici siti *internet*, motivato dallo Stato convenuto con ragioni di sicurezza ed economia, che sono state ritenute non sufficienti a giustificare il divieto¹³. L'art. 10 Cedu garantisce, infatti, la libertà di espressione nella duplice

¹² Si legga la circ. min. 2 novembre 2015, n. 0366755, intitolata «Possibilità di accesso a *internet*».

¹³ Cfr. Corte Edu 19 gennaio 2016, *Kalda c. Estonia*, n. 17429/10; v. altresì Corte Edu, 17 gennaio 2017, *Jankovskis c. Lituania*, n. 21575/08. Si legga in proposito PREVOSTI, *Il caso Kalda contro Estonia: il diritto di accesso a internet dei detenuti secondo la Corte europea dei diritti dell'uomo*, in www.osservatorioaic.it, f. 3/2016.

accezione di libertà di opinione e libertà di informazione. E quest'ultima tutela la libertà di ricercare informazioni e di comunicarle: il che si traduce nella salvaguardia dei supporti utilizzati a tal fine, quali ad es. libri, film, video, manifesti, registrazioni, cioè «ogni tipologia di supporto comunicativo tradizionale o moderno»¹⁴. Certo non sfugge che consentire l'accesso a siti *internet* a soggetti reclusi è cosa ben diversa dall'autorizzarne l'utilizzo a soggetti ammessi a fruire di misure alternative, giacché in relazione a questi ultimi è alto il rischio di superamento dei limiti imposti o di un uso improprio. Così come anche sotto il profilo dei controlli non sfugge che risultano più attenti e celeri negli istituti penitenziari, dato che l'accesso può avvenire solo mediante l'utilizzo di *computer* adattati, così che eventuali manomissioni sono più facilmente individuabili.

Peraltro il Tribunale di sorveglianza, nel caso in esame, proprio in considerazione della natura e delle finalità della semilibertà, non ha posto un divieto assoluto, ma – come si è ricordato – si è riservato di valutare l'opportunità di autorizzare l'accesso a *internet* in ragione del percorso risocializzante della condannata.

In questo contesto di crescita, il nuovo programma deve soprattutto «favorire la presa di coscienza della necessità assoluta di contatti con gli operatori del trattamento da individuare come le prime persone cui rivolgersi in caso di dubbio che dovesse sorgere durante l'esecuzione della pena e come referenti per ogni ausilio nel percorso di riabilitazione».

Merita di essere evidenziato che il Collegio ha correttamente inquadrato la situazione della condannata sottolineandone gli aspetti più fragili e bisognosi di intervento in considerazione della gravità del reato commesso e dell'atteggiamento al riguardo tenuto dalla condannata stessa. La quale, pur esprimendo «sofferenza per il danno cagionato alla vittima e ai parenti della vittima», si considera essa stessa «vittima di sofferenze riservate dalla vita», e ha assunto atteggiamenti di chiusura e diffidenza nei confronti degli operatori ritenendosi oggetto di «trattamenti discriminatori causati dall'accanimento mediatico legato al clamore suscitato all'epoca dalla commissione del reato». Proprio per

¹⁴ Così OETHEIMER, *Commento all'art. 10*, in *Commentario breve alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo*, a cura di BARTOLE - DE SENA - ZAGRABELSKY, Cedam, Padova, 2012, 399.

questo il Tribunale si sofferma sul «rinnovato acuto dolore... provocato nelle persone offese» dai comportamenti trasgressivi, facendosi interprete dello «sgomento e finanche (della) incredulità dei congiunti della giovane vittima a fronte della diffusione via *internet* delle foto della condannata che sorride felice quasi incurante dell'eterno dolore cagionato».

Ma nel contempo ha valorizzato alcuni aspetti del percorso e tratto spunto per attribuire ancora fiducia alla condannata considerata meritevole di proseguire un percorso risocializzante con modalità alternativa, percorso che viene considerato «*in fieri*, tanto da assumere i connotati di un *work in progress* bisognoso di interventi» e di periodiche verifiche.

Pare questo un aspetto particolarmente significativo, cioè che le violazioni, certamente commesse, hanno rappresentato un'occasione di riflessione per tutti: non solo per la destinataria della misura ma anche e soprattutto per gli operatori chiamati a redigere un nuovo programma, che tenga conto della esperienza pregressa ai fini di una più attenta considerazione delle carenze e delle esigenze educative, di crescita e di maturazione della condannata.

